



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333 email: segreteria@comune.sarmato.pc.it - sito: www.comune.sarmato.pc.it
PEC:comune.sarmato@sintranet.legalmail.it



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO E L'UTILIZZO DELLE AREE FINALIZZATE ALL'ATTIVITÀ MOTORIA DEI CANI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 26.11.2019

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Principi generali della regolamentazione

Art. 4 - Individuazione delle aree pubbliche da destinare a sgambamento per cani

Art. 5 - Ambito di applicazione

Art. 6 - Oneri e obblighi del Comune

Art.7 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Art. 8 - Registro degli utenti

Art. 9 - Apertura dell'area di sgambamento cani

Art. 10 - Accordi per la gestione delle aree

Art. 11 - Attività di vigilanza e sanzioni

Art. 12 - Entrata in vigore

Allegato n. 1

Modulo di richiesta di accesso alle aree comunali per sgambamento dei cani

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette "aree di sgambamento per cani", al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani, come previsto dalla legge regionale n. 27 del 7 aprile 2000, "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", il cui art. 21 riporta "aree di sgambamento: le Amministrazioni Comunali, ove necessario, predispongono la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza". Tali aree, disciplinate dal presente Regolamento, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione Comunale, saranno individuate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale di Sarmato e debitamente attrezzate ed indicheranno, con apposita cartellonistica, le norme comportamentali da tenere al loro interno.

Art. 2 - Definizioni

- **Area di sgambamento per cani:** area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;
- **Proprietario/Conduuttore:** persona fisica, maggiorenne, o minorenni accompagnati da genitore, che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina comunale, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambamento.

Art. 3 - Principi generali della regolamentazione

Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico. Il proprietario/conduuttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso all'interno delle aree di sgambamento.

Art. 4 - Individuazione delle aree pubbliche da destinare a sgambamento per cani

Le aree da destinare a sgambamento cani verranno individuate con provvedimenti gestionali successivi attraverso determinazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Tali aree non costituiranno variante agli strumenti urbanistici vigenti in quanto realizzate su aree destinate a dotazione territoriale, rappresentandone un utilizzo compatibile con tale destinazione urbanistica.

Art. 5 - Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani e ai fruitori delle medesime che dovranno essere residenti o temporaneamente domiciliati nel Comune di Sarmato.

Gli animali devono essere introdotti unicamente nelle aree loro riservate di cui viene data pubblicità con cartelli all'ingresso.

Art. 6 - Oneri e obblighi del Comune

Al fine di rendere fruibili le aree attrezzate per gli scopi del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si fa carico, anche attraverso accordi pubblico/privati delle seguenti opere preventive all'utilizzo:

- Posa di recinzione dell'area con paletti e rete metallica plastificata con altezza minima pari a 1,80 mt;
- Posa di cancelletto pedonale di ingresso ad apertura libera munito di doppio catenaccio, per consentire l'apertura/chiusura sia dall'interno sia dall'esterno;
- Posa di eventuale cancello carrabile per permettere l'accesso dei mezzi di servizio, dotato di serratura

- o catena con lucchetto;
- Fornitura e posa di panchine a disposizione degli accompagnatori;
- Fornitura e posa di cestini per la raccolta dei rifiuti;
- Realizzazione di presa d'acqua per l'abbeveraggio degli animali con fontanella a pulsante, se l'area dispone di allacciamento alla rete idrica ed alla rete fognaria;
- Potenziamento dell'illuminazione esistente;
- Posa di distributore di palette o altri strumenti per la raccolta delle deiezioni animali;
- Posa di cartello sul cancello d'ingresso pedonale con la dicitura "Area sgambamento cani" e riportante gli estremi delle vigenti norme in materia (L.R. n. 27/2000 e presente Regolamento).

L'Amministrazione Comunale si farà inoltre carico dello svuotamento periodico dei cestini, della sua eventuale disinfestazione e disinfezione e dello sfalcio dell'erba ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art.7 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conduttori e ai loro cani.
2. Tutti i proprietari di cani che vogliono accedere alle aree attrezzate, devono farne specifica richiesta su apposito modulo d'iscrizione presso l'ufficio Anagrafe Canina del Comune di Sarmato. Tale modulo servirà per ottenere il rilascio di un apposito contrassegno necessario per l'accesso nell'area e valido come documento di riconoscimento. Nel modulo di richiesta, di cui all'Allegato n. 1 al presente Regolamento, devono essere indicati:
 - dati anagrafici del proprietario;
 - razza, sesso e mantello del cane;
 - numero e localizzazione del tatuaggio;
 - numero e localizzazione del microchip.

Al fine del rilascio del contrassegno, è fatto obbligo, per il proprietario, di allegare la fotocopia del libretto sanitario del cane, attestante l'avvenuta vaccinazione da non meno di 20 giorni e non più di 12 mesi precedenti per parvovirus, cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi.

Il contrassegno ha validità fino alla cancellazione del cane dall'anagrafe canina comunale. In tale occasione il contrassegno rilasciato dovrà essere restituito all'ufficio stesso.

E' vietato l'accesso ai cani non identificati ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina.

3. All'interno dell'area valgono le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia.
4. I cani, devono essere condotti esclusivamente da persone idonee ai sensi dell'art. 4 Ordinanza Ministeriale 03.03.2009, sia per le condizioni psicofisiche che devono essere tali da poter consentire di trattenere validamente l'animale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
5. Non è consentito introdurre, all'interno delle aree, cani che hanno meno di tre mesi di vita, cani iscritti nel registro dei cani con aggressività non controllata istituito presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale D.S.P. ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 647/2007 e cani affetti da patologie infettive o infestive trasmissibili.
6. I proprietari/conduttori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree di sgambamento e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità. Allo stesso modo i proprietari /conduttori dei cani già presenti all'interno dell'area hanno l'obbligo di trattenere il proprio cane al guinzaglio allontanandosi dal cancello di entrata, in modo da agevolare l'ingresso del nuovo cane in condizioni di sicurezza.
7. I proprietari/conduttori per accedere all'area di sgambamento, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola, rigida o morbida, per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
8. I proprietari/conduttori devono entrare nell'area di sgambamento uno alla volta per un periodo massimo di 20 minuti, salvo accordo unanime (sia per comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra i cani) fra i proprietari fruitori dell'area in modo da preservare il diritto di entrare nell'area a tutti i cittadini anche a chi non si sente tranquillo ad accedere all'area se presenti altri cani. Il primo fruitore dell'area mantiene il diritto di soggiornarvi con il cane senza guinzaglio e senza museruola indossata per un periodo non superiore ai 20 minuti.
9. Se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 20 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari già presenti di entrare e questi sono tenuti ad

uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire un altrettanto periodo di sgambamento in solitaria del cane della persona richiedente.

10. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.
11. All'interno dell'area è ammessa la presenza contemporanea, in ogni caso, di massimo 4 cani, fatte salve specifiche disposizioni sulle singole aree che saranno indicate nel cartello d'ingresso.
12. I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani.
13. L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambamento stessa.
14. Il proprietario/conduuttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambamento comunale.
15. In tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia) per salvaguardare la finalità delle aree di sgambamento (salvo che non sia preordinato all'obbedienza degli animali), permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata, compatibilmente con gli orari di apertura delle aree comunali in cui esse sono collocate) da parte di tutti i cittadini, secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione Comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad associazioni (es. associazioni cinofile), con lo scopo di promuovere la cultura del benessere animale, oppure per attività terapeutiche tipo *pet therapy* o attività di integrazione uomo/animale, tipo *agility*.
16. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
17. Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.
18. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.
19. L'igiene delle aree è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari/conduuttori. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento, è fatto pertanto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e di depositare i rifiuti negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambamento.
20. In tutta l'area è inoltre proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati e biciclette.
21. Il proprietario del cane ha l'obbligo di ricoprire buche scavate e tenere sotto costante controllo il proprio cane, affinché non assuma atteggiamenti aggressivi.
22. Gli utilizzatori dell'area di sgambamento devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.
23. Laddove le aree sgambamento cani fossero state suddivise in settori recintati e separati, idonei ad ospitare i cani a seconda della loro taglia o per le loro caratteristiche comportamentali, gli animali dovranno essere introdotti unicamente nelle aree loro riservate, di cui verrà data pubblicità con cartelli all'ingresso.
24. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale (Ufficio Anagrafe Canina o Ufficio Tecnico o Corpo di Polizia Municipale) della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.
25. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduuttori.

In caso di mancato rispetto delle regole di cui al presente articolo i proprietari e i cani devono lasciare le aree.

Art. 8 – Registro degli utenti

Viene istituito presso l'ufficio anagrafe canina un apposito registro degli utenti in cui verranno indicate le

generalità dei proprietari e dei rispettivi cani, con obbligo di produrre i documenti di identificazione mediante microchip e di iscrizione all'Anagrafe Canina Comunale. L'iscrizione al registro è obbligatoria per poter ottenere il contrassegno di cui all'articolo 7 comma 2 che consente l'accesso all'area.

Art. 9 – Apertura dell'area di sgambamento cani

Salvo diverse disposizioni, le aree di sgambamento sono aperte tutti i giorni 24 ore su 24. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, le aree di sgambamento per cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

Art. 10 – Accordi per la gestione delle aree

L'Amministrazione Comunale può promuovere l'attuazione di accordi di collaborazione con Associazioni di Volontariato e/o privati cittadini per la gestione delle aree, previa individuazione di referenti responsabili per le singole aree. In caso di stipula di accordi, l'Amministrazione Comunale si impegna a fornire eventuale supporto ai privati cittadini o ai volontari delle Associazioni di Volontariato coinvolte nella gestione delle aree. Il rapporto fra Amministrazione Comunale e Associazioni di volontariato o privati cittadini sarà regolato da apposita convenzione.

Art. 11 – Attività di vigilanza e sanzioni

- 1 La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dal Corpo di Polizia Municipale.
Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'AUSL svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza. Il personale del Servizio Veterinario dell'USL ha libertà di svolgere in qualsiasi momento tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.
- 2 A richiesta del personale incaricato dell'attività di vigilanza, i fruitori dovranno esibire il contrassegno di cui all'articolo 7.
- 3 Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
- 4 Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Per quanto non espressamente specificato dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente.

ALLEGATO N. 1

Al Comune di Sarmato
Ufficio Anagrafe Canina
Viale Resistenza n. 2
29010 Sarmato (PC)

OGGETTO: Richiesta di accesso alle aree comunali per sgambamento dei cani.

Il sottoscritto							
Nato a		Prov.		II			
Residente a		In via		N.			
Tel.		ma il					
Proprietario del cane					Nato il		
Razza				Sesso	<input type="checkbox"/> Maschio	<input type="checkbox"/> Femmina	
Mantello							
<input type="checkbox"/>	Tatuato con N.		II				
	Localizzazione del tatuaggio						
<input type="checkbox"/>	Microchippato con N.		II				
	Localizzazione del microchip						

CHIEDE

l'ottenimento del contrassegno per poter accedere alle aree comunali per sgambamento cani e l'iscrizione nel relativo registro degli utenti.

Alla presente allego fotocopia del libretto sanitario del cane attestante l'avvenuta vaccinazione da non meno di 20 giorni e non più di 12 mesi precedenti per parvovirosi, cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi (vaccinazioni di prassi annuali). Il sottoscritto si impegna a garantire il rispetto delle condizioni previste nel Regolamento per l'utilizzo delle aree, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.... del

Il sottoscritto autorizza l'Amministrazione Comunale di Sarmato al trattamento di tutti i dati personali e sensibili contenuti nel presente modulo di richiesta del contrassegno, ai sensi del D.Lgs. N. 196 del 30.06.2003. I dati personali acquisiti nel presente documento saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi indicati in questo contratto. Le operazioni di trattamento comprenderanno operazioni di registrazione ed archiviazione dei dati. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il mancato conferimento comporta l'invalidità del procedimento.

Data e Luogo

FIRMA